



2621 -23

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE

Composta da

9

Luigi Marini -Presidente -
Vito Di Nicola
Claudio Cerroni
Alessio Scarcella
Fabio Zunica - Relatore -

Sent. n sez.
CC - 27/10/2022
R.G.N. 31247/2022

CE:

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da

(omissis)

7,

avverso l'ordinanza del 03-05-2022 del Tribunale di Reggio Calabria;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Fabio Zunica;
lette le conclusioni rassegnate dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto
Procuratore generale dott. Domenico A.R. Seccia, che ha chiesto di dichiarare
inammissibile il ricorso;
letta la memoria trasmessa il 20-10-2022 dall'avvocato (omissis)
difensore di fiducia del ricorrente, che ha insistito nell'accoglimento del ricorso.

23 GEN 2023

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Luigi Marini

R

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 3 maggio 2022, il Tribunale del Riesame di Reggio Calabria rigettava l'appello cautelare proposto nell'interesse di (omissis) avverso l'ordinanza del 19 marzo 2022, con cui il G.I.P. del Tribunale di Reggio Calabria aveva disatteso la richiesta di revoca o di sostituzione della misura di massimo rigore con gli arresti domiciliari, richiesta fondata sull'asserita incompatibilità delle condizioni di salute del detenuto con il regime carcerario.

2. Avverso l'ordinanza del Tribunale reggino, (omissis) tramite il suo difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando due motivi.

Con il primo, la difesa deduce la mancanza, illogicità e contraddittorietà della motivazione dell'ordinanza impugnata rispetto alla valutazione degli elaborati peritali e il travisamento del loro contenuto, oltre che il difetto di connessione tra i vari passaggi argomentativi; si evidenzia al riguardo che il G.I.P., in ragione delle pregresse vicende sanitarie che avevano riguardato il ricorrente, aveva disposto una perizia, redatta dal dr. (omissis) che ha evidenziato che (omissis) era peggiorato rispetto al quadro di disequilibrio mentale già osservato durante il precedente periodo di carcerazione; dopo che l'istanza difensiva era stata disattesa, il Tribunale del Riesame ha disposto una nuova perizia medico-legale, incaricando il dr. (omissis) che, consapevole della incompatibilità carceraria evidenziata dal primo psichiatra, ha rimarcato la presenza di un quadro psicopatologico "cronico" e "costante", attualmente in fase di stabilità, necessitante di un differente e sinora non fornito percorso di sostegno. Ciò posto, osserva la difesa che erroneamente il Tribunale avrebbe sostenuto la unidirezionalità delle analisi e delle conclusioni dei due elaborati peritali, giungendo alla sbagliata conclusione della compatibilità inframuraria di (omissis) che invece era stata esclusa dal primo perito, dr. (omissis) mentre, rispetto alla seconda perizia, sono stati omessi i riferimenti alla necessità di un percorso trattamentale, alla stabilità psicopatologica e alla causa di tale stabilità, rappresentata dalla precedente riabilitazione svolta fuori dal perimetro murario.

Con il secondo motivo, oggetto di doglianza è la violazione degli art. 32 Cost. e 3 della C.E.D.U., ribadendosi che nel caso di specie sono state travisate le conclusioni peritali, giungendosi così ad alterare l'originaria incompatibilità carceraria assoluta, pur riconosciuta, trasformandola in una incompatibilità relativa, fino a farla scomparire, con grave pregiudizio del diritto alla salute.

2.1. Con memoria trasmessa il 20 ottobre 2022, l'avvocato Scarfò, difensore del ricorrente, nel replicare alle conclusioni del Procuratore generale, ha insistito nell'accoglimento del ricorso, evidenziando che oggetto di doglianza non è la mancata disamina incrociata delle due perizie, ma l'affermazione della loro corrispondenza, dato questo erroneo, essendo diverse le rispettive conclusioni.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è infondato.

1. Premesso che i due motivi sono suscettibili di trattazione unitaria, perché tra loro sovrapponibili, deve osservarsi che il percorso argomentativo dell'ordinanza impugnata non presenta vizi di legittimità rilevabili in questa sede. Al riguardo occorre evidenziare che, con la decisione del 19 marzo 2022, il G.I.P. ha disatteso l'istanza di sostituzione della misura custodiate, richiamando la relazione sanitaria proveniente dall'istituto penitenziario, la perizia del dott. (omissis) e la sua successiva integrazione peritale, evidenziando che il perito non si era espresso in termini di incompatibilità con il regime carcerario delle condizioni di salute di (omissis) affetto da psicosi Sai, avendo il dott. (omissis) sottolineato esclusivamente come il collocamento del detenuto in un Comunità possa comportare un successo terapeutico, poiché lo stesso verrebbe sottoposto a interventi riabilitativi; ciò posto, l'istanza difensiva è stata quindi disattesa dal G.I.P. in base al rilievo secondo cui, come emerso dalla relazione sanitaria, al detenuto risulta comunque garantito in carcere un piano farmacologico specifico, in grado di tranquillizzarlo e di mantenere le sue condizioni stazionarie.

A sua volta, il Tribunale del Riesame, prima di decidere sull'impugnazione cautelare proposta avverso il rigetto del G.I.P., ha disposto il 12 aprile 2022 una nuova perizia medico-legale, incaricando quale perito il dr. (omissis) .

Questi, nell'elaborato tecnico depositato il 26 aprile 2022, ha concluso per la compatibilità delle condizioni di salute di (omissis) con l'ambiente detentivo, rimarcando il fatto che la patologia da cui risulta affetto il ricorrente, attualmente, è in fase di stabilità, grazie alle terapie farmacologiche e al congruo periodo di riabilitazione psichiatrica eseguito negli anni precedenti, risultando inoltre il detenuto adeguatamente monitorato nella struttura penitenziaria in cui si trova ristretto, con continui aggiornamenti del trattamento farmacologico.

A ciò il perito ha aggiunto che la Casa circondariale di (omissis) dispone di risorse sanitarie di eccellenza (reparto per FKT, ATSM, assistenza psicologica), in grado di far fronte ad eventuali ingravescenze, per cui, nel suggerire l'avvio di un percorso di sostegno psicologico finalizzato a una maggiore interazione socio-relazionale, il dr. (omissis) ha concluso nel senso che "le condizioni di salute del periziando sono da considerare compatibili con il regime detentivo".

Su tale accertamento, i giudici dell'impugnazione cautelare hanno dunque fondato il rigetto dell'appello proposto nell'interesse del ricorrente, essendosi precisato nell'ordinanza impugnata che, in realtà, non era ravvisabile un vero e proprio contrasto tra le conclusioni del dr. (omissis) e quelle del dr. (omissis) in quanto questi, pur affermando che la situazione clinica non potesse migliorare in carcere, aveva ommesso di suggerire una concreta e utile soluzione alternativa.

È questo il motivo per cui il G.I.P. aveva invitato il dr. (omissis) a chiarire le sue conclusioni e, con una nota integrativa, il perito, lungi dal sostenere una "incompatibilità carceraria assoluta", ha sostenuto che l'eventuale trasferimento del detenuto presso un presidio specialistico poteva rappresentare un successo terapeutico, suggerendo talune Comunità idonee in un'ottica riabilitativa.

Dunque, alcun travisamento appare ravvisabile nel caso di specie, avendo il Tribunale del Riesame correttamente inteso la portata dei due accertamenti peritali, escludendone l'assoluta inconciliabilità, ma al tempo stesso ritenendo più persuasive le conclusioni del dr. (omissis) il quale, all'esito di una valutazione più recente, ha concluso nel senso che il percorso di sostegno psicologico in favore di (omissis) potesse svolgersi anche in ambito inframurario, ciò comunque nel presupposto, invero non apertamente smentito dal primo perito, della compatibilità delle condizioni di salute del ricorrente con l'ambiente penitenziario. Del resto, nell'ordinanza impugnata è stata ribadita la persistenza delle esigenze cautelari, non solo in ragione delle pregresse condanne specifiche riportate da (omissis) ma anche alla luce del fatto che l'indagato è risultato gravemente indiziato di commettere i fatti per cui si procede proprio nel periodo in cui, nel contesto di una precedente vicenda criminosa, egli si trovava in regime detentivo presso una Comunità riabilitativa, in esecuzione di un provvedimento di sostituzione della misura della custodia in carcere inizialmente applicatagli.

2. Orbene, in quanto sorretta da considerazioni non illogiche, la motivazione dell'ordinanza impugnata non presta il fianco alle censure difensive, che invero sollecitano di fatto una differente valutazione di merito che non può trovare ingresso in questa sede, dovendosi altresì escludere la violazione del diritto alla salute dedotta (invero genericamente), e ciò proprio avuto riguardo agli esiti degli approfondimenti peritali disposti in tempi diversi dai giudici cautelari. Stante l'infondatezza delle doglianze sollevate, il ricorso proposto nell'interesse di (omissis) deve essere pertanto rigettato, con condanna del ricorrente di provvedere al pagamento delle spese processuali, ex art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.


Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 comma 1 tee disp. att. cod. proc. pen.

Così deciso il 27/10/2022

Il gs: **Ne** rtensore
a io **inica**

ente

uigi


Luana Maria
4